



**PROVINCIA DI VERONA**  
**Il Presidente**

---

Verona, 7 marzo 2013

**Decreto n. 18**

**Oggetto** Adozione delle azioni emergenziali minime previste dal Tavolo Tecnico Zonale (TTZ), in esercizio dei poteri sostitutivi attribuiti alla Provincia dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Aria.

**Decisione** In esercizio dei poteri sostitutivi attribuiti alla Provincia dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Aria, sono adottate, come stabilito dal Tavolo Tecnico Zonale (TTZ), le azioni emergenziali, come individuate nell'allegato al verbale della seduta del 19 settembre 2012, il cui testo si riporta in allegato al presente atto sotto la lettera a), con le eventuali deroghe applicabili.

Il provvedimento sostitutivo avrà efficacia dal giorno di comunicazione fino all'emanazione del provvedimento sindacale di adozione integrale delle citate misure minime e comunque non oltre il termine del 17 maggio 2013.

**Motivazione** L'articolo 6, comma 2, della Deliberazione del Consiglio Regionale, n. 57 del 11 novembre 2004, normativa generale - Competenza delle Province, stabilisce che: "la Provincia adotta in via sostitutiva tutte le iniziative spettanti al Comune per ovviare agli effetti del superamento o del rischio di superamento dei valori limite o delle soglie d'allarme previste dalla vigente normativa, anche quando decise nei Tavoli Tecnici Zonali o del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza".

Il giorno 19 settembre 2012 si è riunito il TTZ in sessione plenaria il quale, dopo ampia discussione, ha approvato le azioni emergenziali minime per il contenimento dell'inquinamento atmosferico. Durante la seduta è stato stabilito che tutti i Comuni devono adottare le azioni minime emergenziali per l'inverno 2012/2013 e nel documento approvato in tale sede, allegato al presente atto sotto la lettera a), si è provveduto ad avvisare che, in caso di inerzia del Sindaco, la Provincia avrebbe attivato i poteri sostitutivi per l'adozione di tutte le iniziative spettanti al Comune per ovviare agli effetti del superamento o del rischio di superamento dei valori limite o delle soglie d'allarme previste dalla vigente normativa, anche quando decise nei Tavoli Tecnici Zonali o del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza. Peraltro nel medesimo documento si è provveduto a descrivere la procedura amministrativa per l'attivazione dei poteri sostitutivi.

In data 15 febbraio 2013, prot. n.17972, il Presidente della Provincia ha diffidato i Comuni, che non hanno trasmesso il provvedimento sindacale di adozione delle misure minime previste dal T.T.Z., alla redazione ed adozione dei relativi provvedimenti per le azioni emergenziali (inverno 2012/2013).

Allo stato attuale le misure emergenziali minime non risultano adottate dai Comuni in allegato, cui è indirizzato il presente provvedimento.



## PROVINCIA DI VERONA

### Il Presidente

Occorre pertanto adottare apposito decreto presidenziale per dare completa attuazione a quanto previsto dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Aria in relazione alle misure emergenziali minime, in particolare ingiungendo ai Comuni che non hanno provveduto il rispetto di tutte le misure emergenziali previste dal TTZ.

**Avvertenze** Il presente provvedimento verrà trasmesso ai Comuni che dovranno provvedere alla pubblicazione nel proprio albo pretorio ed all'attuazione di quanto di competenza.

Per i Comuni, diffidati con nota prot. n. 17972 del 15 febbraio 2013, il presente provvedimento ha efficacia dalla data di comunicazione fino all'adozione e pubblicazione del corrispondente provvedimento sindacale e comunque non oltre il termine del 17 maggio 2013.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo<sup>1</sup> o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica<sup>2</sup>.

Il Presidente  
Giovanni Miozzi

---

<sup>1</sup>Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto va presentato entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento

<sup>2</sup>Il ricorso al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento



## PROVINCIA DI VERONA Il Presidente

Allegato a)

**Proposta di misure all'esame del T.T.Z. del 19 settembre 2012**

**Inquinamento atmosferico: Azioni di base ai fini del contenimento e della prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico**

Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera<sup>3</sup> prevede l'adozione di Piani di Mantenimento, Risanamento a Azione, questi ultimi contenenti tra l'altro azioni minime emergenziali, che devono essere adottate per ovviare agli effetti del superamento o del rischio di superamento dei valori limite o delle soglie d'allarme previste dalla normativa vigente in materia di inquinamento dell'aria.

Il Piano prevede alcuni organismi per assicurare una gestione coordinata dei superamenti delle soglie di allarme e dei valori limite per gli inquinanti atmosferici. Si tratta in particolare del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.)<sup>4</sup> che opera ad un primo livello, mentre al secondo livello si colloca il Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.)<sup>5</sup>

Il T.T.Z. ha il compito di coordinare gli interventi dei Comuni previsti nei Piani di competenza, finalizzati a ridurre e contenere i superamenti delle soglie di allarme e dei valori limite. Ciascun T.T.Z. è coordinato e presieduto dal Presidente della Giunta Provinciale che ha compiti di coordinamento, sorveglianza e verifica annuale dell'applicazione dei Piani che sono proposti e resi esecutivi dai Comuni di fascia A, B e C nei rispettivi territori di appartenenza.

Spetta ai Comuni adottare i piani di competenza nonché attuare quanto previsto dai piani stessi. Le Province, in caso d'inerzia del Sindaco, adottano in via sostitutiva tutte le iniziative spettanti al Comune per ovviare agli effetti del superamento o del rischio di superamento dei valori limite o delle soglie d'allarme previste dalla vigente normativa, anche quando decise nei Tavoli Tecnici Zonali o del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza.

In sede di prima attuazione non vi erano Piani già approvati, cui si potesse dare compimento secondo quanto previsto dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera.

Nella seduta del 11 febbraio 2005 il C.I.S. si è posto il problema della mancanza di Piani di Azione. In tale sede le Province ed i Comuni presenti hanno chiesto l'autorizzazione a predisporre e approvare un piano stralcio che contenesse solo le linee d'azione da adottare in caso di emergenza. Il C.I.S. nella sua interezza ha confermato questa possibilità e con il verbale della seduta del 19 ottobre 2005 ha adottato lui stesso un documento contenente le azioni di base ai fini del contenimento e della prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico.

Sulla base di questo documento il T.T.Z. della Provincia, nella seduta del 2 novembre 2005, ha fatto proprio il provvedimento succitato.

Nella seduta T.T.Z. del 14 luglio 2006 è stata approvata la proposta di variazione della zonizzazione, a seguito della quale i Comuni del territorio provinciale sono stati suddivisi in fasce A1 Agglomerato, A1 Provincia, A2 Provincia e C.

Il C.I.S. si è nuovamente riunito nella seduta del 28 settembre 2006 allo scopo di aggiornare il documento contenente le azioni di base ai fini del contenimento e della prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, alla luce della nuova zonizzazione, quindi il T.T.Z. della Provincia, nella seduta del 21 novembre 2006, ha fatto proprio il provvedimento succitato.

<sup>3</sup>Adottato dal Consiglio Regionale Del Veneto, in data 11 novembre 2004 con Delibera n.57.

<sup>4</sup>Il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza è composto dalla Regione, dalle sette Province del Veneto e dai sette Comuni capoluogo ed ha il compito di individuare le linee guida degli interventi da programmare secondo criteri differenziati (Piano di Azione, Piano di Risanamento e Piano di Mantenimento) e verificarne con cadenza annuale l'efficacia sulla base di rapporti sintetici di attività elaborati dai sette Tavoli Tecnici Zonali.

<sup>5</sup>I Tavoli Tecnici Zonali sono sette, uno per ciascuna Provincia. Ogni T.T.Z. è composto dal Presidente della Provincia, dal Sindaco del Comune capoluogo e dai Sindaci dei Comuni ricadenti nelle zone classificate come A, B e C.



## PROVINCIA DI VERONA Il Presidente

A partire dal 2007 il C.I.S. non si è più espresso e il T.T.Z. della Provincia ha aggiornato il provvedimento contenente le azioni di base ai fini del contenimento e della prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico tenendo conto della normativa e delle esperienze precedenti.

Infatti ad oggi risultano approvati n. 5 Piani di Azione (Castel d'Azzano, Legnago, San Giovanni Lupatoto, Verona e Villafranca) contenenti tra l'altro le misure di emergenza riferite al periodo autunno – inverno 2005/2006, ma tali piani dovevano essere riesaminati e aggiornati ai fini del coordinamento con i Piani dei Comuni contermini. Alla data odierna solo il Comune di Legnago ha provveduto ad aggiornare periodicamente il Piano approvato. Per quanto riguarda l'area metropolitana (A1 Agglomerato e parte A1 Provincia) è stato stipulato un accordo per la redazione del Piano con contestuale attivazione del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)<sup>6</sup>, mentre per gli altri Comuni i Piani trasmessi sono stati già valutati dal T.T.Z. e restituiti proprio stante la mancanza di V.A.S..

Peraltro si ricorda ai Comuni che non si fossero già attivati, che la Provincia resta in attesa di ricevere i nuovi Piani di Azione e Risanamento dell'Atmosfera, singoli o unitari, rivisti alla luce di quanto emerso nei TTZ, e comunque corredati della VAS o della relativa verifica.

Il provvedimento da votare oggi è quello approvato dal C.I.S. 2006 con riportate le misure aggiornate riferite al periodo in esame con le proposte da approvare in sede di T.T.Z.

### **Procedura**

Si ricorda che le azioni per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, come individuate dal C.I.S. e integrate e/o modificate dal T.T.Z., sono azioni di base, pertanto nulla vieta al Comune di adottare ulteriori misure per una maggiore tutela.

Le Province, in caso d'inerzia del Sindaco, adottano in via sostitutiva tutte le iniziative spettanti al Comune per ovviare agli effetti del superamento o del rischio di superamento dei valori limite o delle soglie d'allarme previste dalla vigente normativa, anche quando decise nei Tavoli Tecnici Zonali o del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza.

I poteri sostitutivi saranno attivati attraverso i seguenti provvedimenti:

- a) in caso di mancata comunicazione da parte dei Comuni delle azioni di base adottate, diffida per i Comuni completamente inadempienti e per i Comuni parzialmente inadempienti, per la parte mancante;
- b) in caso di ulteriore inerzia, decreto presidenziale sostitutivo per i Comuni completamente inadempienti e per i Comuni parzialmente inadempienti per la parte mancante (compresi i Comuni che hanno inviato un provvedimento a seguito della diffida di cui al punto a, ma tale provvedimento risulta comunque carente di qualche azione).

### **PUNTO 1 — Indicazioni generali**

- a) Le azioni di carattere emergenziale per il contenimento degli inquinanti atmosferici contenute nel presente Allegato si applicano nelle Zone A (A1 Agglomerato, A1 Provincia, A2 Provincia) e C secondo i criteri e le modalità di seguito riportati;
- b) l'ARPAV, che gestisce la rete di monitoraggio aria, pubblica on-line sul proprio sito internet [www.arpa.veneto.it](http://www.arpa.veneto.it) i dati in diretta, i dati validati di qualità dell'aria entro le ore 11.00, il bollettino meteorologico e previsionale per le polveri PM10 entro le ore 13.30 di ogni giorno;
- c) per quanto riguarda i provvedimenti di fermo del traffico veicolare:

---

<sup>6</sup> L'articolo 6, comma 2 lettera a), del D.Lgs 152/2006 prevede una valutazione per tutti i piani e i programmi "che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto".



## PROVINCIA DI VERONA Il Presidente

- c1) l'Autorità competente - il Sindaco per i singoli Comuni oppure la Provincia di pertinenza in caso di inerzia del primo - può escludere dal provvedimento la viabilità di interesse sovra comunale e quella di collegamento tra svincoli autostradali e posteggi in corrispondenza di stazioni periferiche di mezzi pubblici; il Sindaco può inoltre concedere deroghe per particolari veicoli e/o per particolari necessità limitatamente ai residenti nel proprio territorio; tale deroga è valida per la circolazione nelle Zone A (A1 Agglomerato, A1 Provincia, A2 Provincia) e C;
- c2) interventi di natura più restrittiva potranno essere adottati dall'Autorità competente al verificarsi di perduranti condizioni meteorologiche di alta pressione, con previsione di mantenimento delle stesse, in assenza di precipitazioni rilevanti e con scarsa ventilazione, tali da favorire l'accumulo degli inquinanti;
- d) le misure di base vanno applicate non solo nelle zone A1 Agglomerato, ma anche nelle altre zone in fascia A (A1 Provincia, A2 Provincia), nonché nei Comuni in fascia C, secondo quanto di seguito specificato.

### **PUNTO 2 — Misure e provvedimenti relativi alla circolazione veicolare**

Nelle sole Zone A (A1 Agglomerato, A1 Provincia, A2 Provincia), nel periodo **dal 15 ottobre 2012 al 14 dicembre 2012 e dal 7 gennaio 2013 al 17 maggio 2013**, sono disposte le misure di cui alle lettere a) e b) .

Nelle Zone A (A1 Agglomerato, A1 Provincia, A2 Provincia) per le misure di cui alle lettere a), b), c) e nelle zone C per la sola misura di cui alla lettera c).

Misure:

- a) il fermo del traffico, nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, **dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00** di:
  - a) autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive direttive (EURO 0) non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
  - b) motoveicoli e ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
  - c) autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi della direttiva 98/69/CE e successive direttive (EURO 0, EURO 1 e EURO 2), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- b) il fermo traffico ulteriori deroghe possono essere motivatamente decise nell'ambito dei piani d'azione;  
**Sono ammesse le deroghe riportate nell'allegato a) al presente provvedimento.**
- c) l'individuazione programmata di **n. 6 “giornate provinciali dell'ambiente”** una la mese nel periodo compreso tra novembre e aprile, ad eccezione del mese di dicembre, durante le quali saranno predisposte, a discrezione del singolo Comune, una o più iniziative a carattere ambientale, volte al coinvolgimento della popolazione senza obbligo di applicazione del blocco traffico veicolare.

### **PUNTO 3 — Ulteriori misure e provvedimenti per il contenimento dell'inquinamento**

Nelle Zone A (A1 Agglomerato, A1 Provincia, A2 Provincia) e nelle zone C, nel periodo **dal 15 ottobre 2012 al 17 maggio 2013**, sono disposte le misure di cui alle lettere a), b), c) e d).

In tutto il territorio regionale, in sintonia con la legislazione nazionale vigente, è altresì fatto:

- a) obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate, degli autoveicoli per soste della durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello, dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste;
- b) divieto delle combustioni all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere;
- c) divieto di climatizzazione dei seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari:
  - cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;



## PROVINCIA DI VERONA Il Presidente

- box, garage, depositi
- d) obbligo di copertura dei mezzi che trasportano materiale polverulento al fine di evitare la dispersione in atmosfera (rif. Art. 164 del Codice della strada).

Quanto al punto 3, lettera b) – il TTZ ammette le seguenti deroghe:

- a) distruzione di materiale infetto tramite il fuoco quando espressamente previsto dalla normativa ed in particolare dagli atti emanati dal Servizio Fitosanitario Regionale, previa autorizzazione a firma del Dirigente del settore;
- b) prove pratiche condotte dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- c) preparazione dei cibi in contesto domestico o di sagra/ festa all'aperto;
- d) falò in occasione di feste tradizionali.

Quanto al punto 3, lettera c) – è possibile introdurre la seguente dicitura:

“limitazione della temperatura misurata ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i. nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2012 e il 17 maggio 2013 e nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E):

a **massimi di 19°C** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:

- E.1 - residenza e assimilabili;
- E.2 - uffici e assimilabili;
- E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
- E.5 - attività commerciali e assimilabili;
- E.6 - attività sportive;
- E.7 - attività scolastiche a partire dal livello medio-inferiore;

a **massimi 17° C** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 - attività industriali ed artigianali e assimilabili.”

### **PUNTO 4 – comportamenti e misure mirati alla formazione di cultura ambientale diffusa**

In tutto il territorio si raccomandano:

a) comportamenti individuali di salvaguardia della salute: in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o i gruppi sensibili come gli anziani, i bambini o i soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all'aperto ed evitino di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico.

In linea generale esiste una serie di comportamenti, di seguito di massima indicati, che se attuati e evitati, permettono di ridurre i rischi per la salute connessi alle alte concentrazioni di inquinanti atmosferici:

- a) evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata; evitare inoltre esposizioni all'aria aperta non raccomandabili nelle giornate ad alto inquinamento;
- b) in auto azionare gli impianti di ricircolo dell'aria durante il transito in aree urbane inquinate;
- c) evitare che le prese d'aria dei condizionatori vengano ubicate su vie di intenso traffico veicolare;
- d) ricordare che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come l'influenza e la bronchite) amplifica gli effetti sulla salute di tutti gli inquinanti; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggiore attenzione;

b) comportamenti virtuosi per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria: durante i periodi di criticità che coincidono in particolare con le giornate invernali fredde, con cielo sereno ed assenza di vento, è utile che la popolazione attui una serie di azioni volontarie, come di seguito riportate, volte alla limitazione delle emissioni, con l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni in atmosfera e limitare le esposizioni prolungate a livelli elevati di polveri fini:

- a) le aziende di trasporto pubblico locale devono privilegiare i mezzi a minore emissione;



## PROVINCIA DI VERONA Il Presidente

- b) rispettare rigorosamente i divieti relativi al fermo totale o parziale;
  - c) incrementare l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego del proprio mezzo (sia auto che moto), ed in particolare se diesel;
  - d) tenere una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate;
  - e) limitare le velocità massime ai 40 km/h in ambito urbano e ai 90 km/h in ambito extraurbano e autostradale;
  - f) effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive a quella obbligatoria del bollino blu), sia di auto che di moto e motorini e soprattutto per i veicoli non catalizzati e in particolare quelli diesel;
  - g) revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati;
  - h) limitare l'utilizzo della legna per il riscaldamento domestico, laddove non strettamente necessario per il riscaldamento dell'abitazione, e favorire l'installazione di macchine a doppia combustione catalitica;
  - i) non riscaldare i motori da fermo, ma partire subito con guida non aggressiva;
  - j) avere cura, ove presenti cantieri e/o lavorazioni di materiale polverulento, di tenere pulite le ruote dei mezzi in uscita che si immettono su strade urbane ed extraurbane, anche attraverso lavaggi con acqua in pressione (ad esempio idropulitrici).
- c) per gli Enti e le Aziende Pubbliche va richiamato quanto previsto al punto 6.2.1.1 del PRTRA, in particolare per quanto riguarda:
- a) l'obbligo di dotarsi di veicoli a motore e di veicoli pesanti adibiti al trasporto di persone e di merci con il tipo di omologazione più recente, allo scopo di favorire la penetrazione del parco mezzi di veicoli a bassa emissione;
  - b) limitare le emissioni inquinanti, privilegiando l'utilizzo di veicoli sopraccitati con il tipo di omologazione più recente.

### Interventi a cura delle Amministrazioni Comunali

- Effettuare il lavaggio delle strade nei tempi e modi stabiliti.
- Verificare il rispetto della pulizia delle strade e nello specifico il divieto di *“Apportare o spargere fango o detriti, anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni”*, ai sensi dell'art. 15 - D.Lgs. 285/92 “Nuovo Codice della strada”.
- Incentivare la forestazione come misura di contrasto alle emissioni di anidride carbonica
- Effettuare i controlli per il rispetto della copertura dei mezzi che trasportano materiale polverulento

### *Elenco deroghe ammesse al punto 2 – lettera a)*

Sono escluse dal divieto di circolazione le seguenti categorie di veicoli:

1. gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico);
2. gli autoveicoli equipaggiati con motore ibrido elettrico e termico;
3. gli autoveicoli con motore ad accensione comandata, alimentati a carburanti gassosi (metano, g.p.l.);
4. gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea compresi i mezzi di servizio;
5. autoveicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti;
6. veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;
7. veicoli al servizio di portatori di handicap - munite di contrassegno - e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti Competenti (Strutture ospedaliere e Commissioni A.S.L.), ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;



## PROVINCIA DI VERONA

### Il Presidente

8. veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;
9. veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiarano che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile, nonché i veicoli dei medici generici e delle persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
10. veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere ai compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato;
11. veicoli utilizzati per assicurare la produzione e distribuzione di energia nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
12. veicoli utilizzati per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
13. veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
14. veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
15. veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione;
16. veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario all'andata e al ritorno;
17. veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento/certificato per la donazione;
18. veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-lavoro e viceversa per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea, con le modalità previste dal titolo autorizzatorio;
19. veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-1^ fermata (distante non meno di 900 metri) del servizio di trasporto pubblico di linea con le modalità previste dal titolo autorizzatorio;
20. veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero, muniti di titolo autorizzatorio;
21. veicoli partecipanti ai cortei del carnevale;
22. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici, e ai veicoli con targa A.S.I. o di Registro esposta, solo in occasione delle manifestazioni;
23. veicoli appartenenti agli operatori diretti ai mercati;
24. veicoli con targa estera intestati a persone residenti all'estero;
25. veicoli per accompagnare bambini limitatamente ai 30 m prima e dopo orario uscita/entrata scuola.

***Ulteriori deroghe potranno rientrare nella discrezionalità del singolo Comune che dovrà adeguatamente motivarle. Tali deroghe dovranno comunque attenersi a quanto indicato al punto 1, lettera c1) del presente provvedimento ("il Sindaco può inoltre concedere deroghe per particolari veicoli e/o per particolari necessità limitatamente ai residenti nel proprio territorio").***